

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **172**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico con istanza presentata in data 17.09.2019 ed avente ad oggetto quanto segue.

L'istante ha rappresentato una propria cliente in un procedimento per separazione consensuale, poi omologato innanzi al Tribunale, con il quale veniva stabilito un assegno di mantenimento da parte del padre in favore della madre e di uno dei due figli, entrambi maggiorenni. Successivamente la cliente dell'Avv. (omissis) è deceduta. I figli della suddetta parte assistita, non riuscendo a rinvenire copia del decreto di separazione omologato e non potendo richiederla al padre, si sono rivolti all'Istante per averne copia.

L'istante ha dunque formulato richiesta di parere deontologico al fine di sapere se la consegna di copia del summenzionato provvedimento di separazione ai figli della propria cliente defunta possa rappresentare un "comportamento professionalmente scorretto", atteso che la separazione attiene alla sfera dei diritti della personalità, i figli maggiorenni sono portatori di diritti autonomi verso il padre e che con il decesso della propria cliente l'avvocato (omissis) si ritiene in ogni caso decaduta.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, e dei Consiglieri Antonio Caiafa e Saveria Mobrìci quali Vice-Coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Salvo quanto disposto dall'art. 48 CDF in merito al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega, l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 33 CDF, in quanto l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti ed i documenti di causa, né può subordinare la restituzione degli stessi al pagamento dei propri onorari.

La lettera della norma menzionata tuttavia si riferisce espressamente alla restituzione, senza ritardo, di atti e documenti al cliente e alla parte assistita, nulla statuendo relativamente a terzi o, come nel caso di specie, agli eredi della parte assistita.

Come noto con la morte del proprio cliente o parte assistita cessa anche il mandato professionale conferito all'avvocato.

Invero nel caso in esame il mandato era già pervenuto alla sua naturale conclusione, essendo stato conferito per un procedimento di separazione personale dei coniugi, portato a compimento con l'emissione del relativo decreto di omologazione della separazione.

Premesso quanto sopra, non si rinvergono per il caso in esame dettami deontologici in capo all'avvocato, ed il quesito sottoposto sembrerebbe piuttosto attenere all'eventuale lesione dei diritti degli eredi ad ottenere la summenzionata documentazione verosimilmente superabile mediante l'applicazione del principio generale secondo cui, chiunque vi abbia interesse può richiedere copia di una sentenza o provvedimento presso un Ufficio giudiziario, trattandosi di diritto spettante certamente alle parti in causa ed ai loro difensori, ma più in generale, anche da chi abbia interesse all'accesso al documento in questione.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta nei principi sopra richiamati.

Parole/frasi chiave: artt. **33, 48 CDF**; restituzione documenti - consegna agli eredi - cessazione mandato